

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE

In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 711/2011 R.L., vertente

TRA

A., B., C., D., E., F., G., H., I., L., M., N., O., R., rappresentati e difesi dagli
Avv. Z. e K., elettivamente domiciliato in Udine presso lo studio
dell'Avv.Y., per mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Q. dell'Avvocatura regionale, per
mandato a margine della memoria difensiva

RESISTENTE

* * *

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per i ricorrenti “1) riconoscere il diritto dei ricorrenti alla liquidazione del
trattamento economico loro spettante per aver partecipato al generale
processo riorganizzativo intervenuto all'interno dell'Amministrazione
regionale - in ogni caso, dichiarando la nullità e/o invalidità, e/o
annullamento e/o operando la disapplicazione della clausola contenuta nel
CCLR 2002-05 per il personale dirigente della Regione FVG, di cui all'art.

57 co. 2 - nel periodo rispettivamente compreso: fra l'1.1.2002 ed il 31.8.2007 per [...]; fra l'1.1.2002 ed il 6.8.2006 [...]; fra l'1.1.2002 ed il 30.11.2003 per [...]; fra l'1.1.2002 ed il 3.12.2003 per [...]; fra l'1.1.2002 ed il 3.12.2003 per [...]; fra l'1.1.2002 ed il 3.12.2003 per [...]; fra l'1.1.2002 ed il 30.11.2003 per [...]; fra l'1.1.2002 ed il 31.8.2005 per [...]; fra l'1.1.2002 ed il 31.8.2006 per [...]; fra l'1.1.2002 ed il 31.12.2006 [...]; fra l'1.1.2002 ed il 31.1.2008 per [...]; fra l'1.1.2002 ed il 31.12.2004 [...]; fra l'1.1.2002 ed il 31.12.2004 per [...] e fra l'1.1.2002 ed il al 2.7.2004, per [...] e, per l'effetto, liquidare loro il compenso una tantum di cui all'art. 57 co. 1 del CCLR 2002-05 per il personale dirigente della Regione FVG, rispettivamente pari a: € 12.585,38 per il sig. [...]; € 12.585,38 per [...]; € 6.561,90 per [...]; € 6.361,74 per [...]; € 6.361,74 per [...]; € 6.361,74 per [...]; € 6.329,14 per [...]; € 13.291,96 per [...]; € 14.499,92 per [...]; € 14.499,92 per [...]; € 14.499,92 per [...]; € 10.390,68 per [...]; € 10.390,68 per [...] e € 11.069,30 per [...], oltre ad interessi dal momento della cessazione dal servizio al saldo, o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa. 2) dichiarare la nullità della clausola n. 9 contenuta nel “Verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 25 del CCLR 1994-1997 -Area dirigenziale”, rispettivamente sottoscritti dai sig.ri: [...] e la clausola n. 10 contenuta nel “Verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 25 del CCLR 1994-1997 - Area dirigenziale” sottoscritto da [...] 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CNPA come per legge.”

Per la Regione: “in via principale, respingersi il ricorso in quanto inammissibile e infondato per i motivi illustrati nella presente memoria, con

vittoria di spese, diritti e onorari.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ai sensi degli artt. 414 e segg. c.p.c. depositato il 26/5/2011, [...], premesso di essere dirigenti in quiescenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, chiedevano - previa disapplicazione della clausola contenuta nell'art. 57 comma 2 del CCLR 2002/2005 per il personale dirigente della Regione e previa declaratoria di nullità della rinuncia contenuta nei verbali di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro “*ad ogni azione o pretesa di fonte legale e/o contrattuale*” - riconoscersi il diritto alla liquidazione del trattamento economico spettante per la partecipazione al generale processo riorganizzativo intervenuto all'interno dell'amministrazione regionale con conseguente liquidazione del compenso una tantum di cui all'art. 57 comma 1 del CCLR 2002/2005 cit.

Deducevano i ricorrenti che a causa dello sfasamento temporale derivante dalla contrattazione collettiva al momento della cessazione dal servizio trovava ancora applicazione il CCLR 1994/1997, area dirigenziale, essendo il CCLR 2002/2005 stato siglato solo il 29 febbraio 2008, allorchè essi erano già in quiescenza e che avevano pertanto richiesto all'amministrazione regionale la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e l'erogazione della sola indennità supplementare, in conformità all'art. 25 del CCLR 1994/1997 allora in vigore.

Lamentavano, tuttavia, che in virtù della partecipazione al processo di ristrutturazione interna avevano maturato un “diritto quesito” alla percezione anche dell'indennità una tantum introdotta dall'art. 57 del CCLR 2002/2005, la cui parte economica retroagiva ai bienni 2002/2003 e

2004/2005 ed assumevano pertanto che la clausola contenuta nell'art. 57 comma 2 del CCLR 2002/2005, ai sensi della quale tale indennità non spettava invece *“ai dirigenti regionali che siano cessati dal servizio dal periodo 1.1.2002 alla data di sottoscrizione del presente contratto a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 25 del contratto della dirigenza CCLR 1994/1997”*, era nulla, avendo disposto illegittimamente di tale diritto, già entrato a far parte del loro patrimonio, ed implicando una rinuncia non prevista al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Deducevano inoltre che la rinuncia contenuta nei verbali di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non poteva riguardare l'indennità una tantum in quanto al tempo l'art. 57 del CCLR 2002/2005 non era ancora entrato in vigore, e quindi il relativo diritto non era ancora sorto.

Si costituiva la Regione Friuli Venezia Giulia, resistendo al ricorso e deducendo che l'art. 57 del CCLR 2002/2005 aveva escluso l'erogazione dell'indennità una tantum per i dirigenti regionali cessati dal servizio a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel periodo predetto, sul presupposto che gli stessi avevano già ottenuto, anche a compensazione della mancata applicazione nei loro confronti di alcuni dei benefici che sarebbero dovuti derivare dai contratti collettivi non ancora stipulati, l'indennità supplementare di cui all'art. 25 del CCLR 1994/1997, in quanto la stessa era comprensiva di tutti gli assegni fissi e continuativi, ed era pertanto stato previsto che ai fini della sua determinazione non trovavano applicazione eventuali rideterminazioni con effetto retroattivo dei valori degli istituti economici effettuate dopo la data di cessazione del

rapporto.

La Regione deduceva inoltre che non sussisteva disparità di trattamento rispetto ai percettori dell'indennità una tantum che potrebbero usufruire della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in quanto non era prevista l'erogazione congiunta delle due indennità. Quanto alla clausola di rinuncia ad ogni azione o pretesa di fonte legale o contrattuale inserita negli accordi, eccepiva la contraddittorietà della tesi attorea, essendo a dire dei ricorrenti il diritto alla corresponsione dell'una tantum già quesito e dunque rinunciabile ai sensi dell'art. 2113 cod. civ. ed eccepiva l'intervenuto decorso del termine decadenziale.

Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 20.2.2013 aveva luogo la discussione, all'esito della quale veniva emessa, sulle epigrafate conclusioni e sulla scorta delle seguenti considerazioni, la presente sentenza, della quale veniva resa pubblica e contestuale lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del CCLR 1994/1997 in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il dirigente regionale, è prevista la possibilità per l'Amministrazione di erogare *“un'indennità supplementare la cui misura può variare fino a un massimo di ventiquattro mensilità comprensive di tutti gli assegni fissi e continuativi”*.

Con la delibera della Giunta regionale n. 525 del 27 febbraio 2003 era stato approvato il protocollo d'intesa concernente la disciplina attuativa del disposto dell'art. 25, secondo comma, del CCLR 1994/1997, nel quale si prevedevano al punto 3 l'ammontare dell'indennità supplementare e i parametri di riferimento e al punto 4 gli istituti economici che concorrevano

alla sua determinazione; in tale sede veniva espressamente previsto che “*ai fini della determinazione dell’indennità non trovano applicazione eventuali rideterminazioni con effetto retroattivo dei valori degli istituti economici che concorrono alla medesima effettuate dopo la data di cessazione del rapporto*”.

Rispetto a tali fonti, che regolamentavano dal punto di vista economico la posizione dei ricorrenti all’atto della cessazione dei rapporti di lavoro, e che erano richiamate nei rispettivi verbali di risoluzione consensuale, non sono state avanzate domande da parte degli odierni ricorrenti.

Viceversa, è pacifico che il compenso una tantum oggetto del presente ricorso era stato introdotto per la prima volta dall’art. 57 comma 1 del CCLR 2002/2005, il quale lo aveva introdotto “*relativamente al periodo 1.1.2002 - 31.12.2005*” con “*la finalità di compensare la dirigenza regionale del processo di riorganizzazione intervenuto*”, prevedendo, nel contempo, che lo stesso “*non spetta ai dirigenti regionali che siano cessati dal servizio dal periodo 1.1.2002 alla data di sottoscrizione del presente contratto a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 25 del contratto della dirigenza CCLR 1994/97*”.

Ne discende, pertanto, che tale diritto non poteva essere già entrato a far parte del patrimonio dei ricorrenti, essendo la fonte istitutiva del medesimo successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; nel mentre, il fatto che il compenso una tantum risulti riferito all’arco temporale 1.1.2002 - 31.12.2005 implica, a ben vedere, null’altro che una retrodatazione degli effetti della disposizione al predetto periodo.

Dovendo pertanto essere disattesa la questione relativa alla nullità dell'art. 57 comma 2 del CCLR 2002/2005 ed essendo inoltre incontroverso che i ricorrenti erano dirigenti regionali cessati dal servizio nel periodo dal 1.1.2002 alla data di sottoscrizione del medesimo CCLR, ai sensi di tale disposizione il compenso *una tantum* non potrà essere loro riconosciuto.

Il compenso relativo al processo di riorganizzazione intervenuto deve pertanto ritenersi regolamentato alla stregua dei soli istituti vigenti all'atto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, i quali risultavano, del resto, già espressamente collegati, sotto il profilo causale, alla *“presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione”* (art. 25.3 CCRL 1994/1997) ed espressamente escludevano *“eventuali rideterminazioni con effetto retroattivo... effettuate dopo la data di cessazione del rapporto”* (art. 25.3 CCRL 1994/1997).

La suddetta interpretazione risulta, del resto, confermata anche dalla deliberazione n. 3/2008 della Sezione regionale della Corte dei Conti, resa in sede di certificazione del CCRL 2002/2005, la quale pone l'esclusione in questione in espressa correlazione con la *“corresponsione di un incentivo volto... a compensare la mancata applicazione nei loro confronti di alcuni dei benefici che sarebbero dovuti derivare dai contratti collettivo non ancora stipulati”*.

A margine di tali considerazioni, le domande dei ricorrenti non possono ritenersi fondate; cionondimeno, quanto attiene al regolamento delle spese, la complessità del quadro normativo di riferimento e l'assenza di precedenti giurisprudenziali noti ne giustificano la compensazione tra le parti.

P. Q. M.

In funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;

Così deciso in Udine, lì 20 febbraio 2013

IL GIUDICE